



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 30.03.2005
Modificato con deliberazione di C.C.n.38 del 27.12.2005

Entrato in vigore l'11 aprile 2005 con effetti dal 1° gennaio 2005



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER LO SMALTIMENTO
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani, svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, secondo le disposizioni del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modificazioni e integrazioni, e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2

Presupposto della tassa

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali ed aree scoperte a qualunque uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59 del Dlgs 507/93.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

Art. 3

Esclusioni

Non sono soggetti alla tassa:

- a) I locali ed aree ove, per natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, non possono prodursi rifiuti, quali ad esempio:
 - atri, scale, cortili, portici, balconi e terrazze scoperte di pertinenza delle abitazioni;
 - centrali termiche, cabine elettriche, ascensori, celle frigorifere, silos e simili;
 - impianti sportivi, limitatamente ai locali ed aree destinati ad attività sportiva dei giocatori e dei praticanti;
 - locali adibiti al culto religioso, con esclusione di eventuali annessi locali adibiti ad abitazione ed usi diversi da quello del culto in senso stretto;
- b) Le aree comuni del condominio, di cui all'art.1117 del C.C., che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.3 del presente regolamento. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni del condominio in via esclusiva;
- c) I locali ed aree che risultano in condizioni di non utilizzabilità, ove tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione, debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione, quali ad esempio:



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

- Le unità immobiliari prive di mobili, suppellettili e di utenze (acqua-luce),
- Gli immobili danneggiati, non agibili, in ristrutturazione;
- d)** I locali e le aree adibiti ad uffici comunali e a servizi gestiti direttamente dal Comune;
- e)** Le superfici, o parte di esse, ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia;
- f)** Le aree scoperte adibite a verde, indipendentemente dall'estensione della superficie.
- g)** Le superfici di cui alla lett. e) tornano ad essere tassabili con riferimento ai soli rifiuti urbani ordinari, qualora i rifiuti, che su di esse si producono sono classificabili come scarti di produzione commerciabili.
In tale ipotesi la tariffa è ridotta nella misura del 40%.
- h)** I locali o le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
- i)** i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica, a richiesta di parte, la detassazione a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:

Attività	Percentuale di riduzione
Tipografie artigiane	25%
Autocarozzerie	20%
Autofficine per riparazione veicoli	20%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	25%
Lavanderie	20%
Autolavaggi, autorimesse	20%
Laboratori fotografici, eliografie	25%

Per eventuali attività non considerate nel precedente comma, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art.4

Soggetti passivi e responsabili della tassa

La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali e/o aree scoperte, di cui al presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e/o aree scoperte di uso comune e uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Restano a carico di questi ultimi gli altri obblighi o diritti, derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree di uso esclusivo.

In caso di multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva.

La tassa è a carico del proprietario, nel caso di affitto di locali ammobiliati a carattere saltuario o ad avventori occasionali o, comunque, per periodi inferiori o uguali all'anno.

In caso di subaffitto, la tassa è dovuta dal primo affittuario.



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Art.5

Determinazione della tassa

La tassa è commisurata alla superficie dei locali e delle aree moltiplicata per la tariffa annua corrispondente alla categoria di destinazione d'uso prevista sulla base dell'uso e/o dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree.

La tariffa della tassa è stabilita in misura tale che il gettito complessivo della tassa non superi il costo di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato ai sensi dell'art.61 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. -

Le tariffe della tassa vengono deliberate dalla giunta comunale contestualmente all'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in cui vengono applicate, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe e le riduzioni alle stesse approvate per l'anno precedente.

Art 6

Classificazione dei locali ed aree tassabili

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.Lgs. n°22 del 5/2/1997, istitutivo della "tariffa", successivamente integrato e modificato, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. n°158 del 27/4/1999, si applica la seguente classificazione:

CLASSE	DESCRIZIONE
01	Abitazioni private, garage, bagni, spogliatoi ecc..
02	Stabilimenti industriali, laboratori, magazzini, locali a tettoia degli artigiani (con riferimento all'intera superficie dei locali a tettoia degli artigiani)
03	Esercizi di vendita di piante, frutta e verdura
04	Esercizi di vendita, negozi e supermercati alimentari e promiscui
05	Alberghi, locande, pensioni, bagni pubblici
06	Locali destinati al pernottamento e relative pertinenze in strutture agrituristiche
07	Locali destinati a ristorazione in strutture agrituristiche
08	Bar, caffè, gelaterie, pasticcerie, osterie e birrerie
09	Ristoranti, pizzerie, trattorie, tavole calde, rosticcerie
10	Studi professionali, uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, di viaggio, ippiche, ricevitorie, uffici di assicurazioni, ordini professionali, studi tecnici e studi pubblicitari
11	Scuole di ogni ordine e grado
12	Esercizi commerciali non compresi nella classe precedenti.
13	Magazzini con deposito attinenti a vendita di bibite e acque minerali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori, sale di esposizione di esercizi commerciali
14	Teatri, cinematografi, studi di incisione, sale da ballo, circoli, discoteche, sale da gioco
15	Barbieri, parrucchieri, saloni di bellezza, studi fotografici, copisterie
16	Locali di enti pubblici non economici, musei, biblioteche, istituzioni religiose, culturali, politiche, sindacali, sportive, degli enti di assistenza, caserme, carceri, palestre, autoscuole, collegi, convitti, comunità-istituti, case di riposo e di assistenza
17	Distributori di carburante, campeggi, altre aree scoperte ad uso privato



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

I locali e le aree, che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopraindicate.

Art.7

Decorrenza della obbligazione tributaria

La tassa è dovuta dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza.

La cessazione, nel corso dell'anno, della occupazione o detenzione dei locali e/o aree dà diritto all'abbuono della tassa, a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.

Alla denuncia di cessazione devono essere allegati i seguenti documenti:

- disdetta del contratto di locazione
- bolletta o dichiarazione attestante la cessazione di fornitura di energia elettrica
- dichiarazione di cessazione di attività presentata agli uffici fiscali
- atto o comunicazione di cessione dell'immobile
- atto di cessione d'azienda o di ramo d'azienda
- altra documentazione utile a dimostrare il venir meno dell'utilizzo dell'immobile

Nel caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive:

- se l'utente, nel momento in cui presenta la denuncia di cessazione (tardiva) dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree;
- se la tassa è stata pagata dall'utente subentrante a seguito di sua denuncia o di recupero d'ufficio.

Art.8

Determinazione della tassa in relazione allo svolgimento del servizio

La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è svolto.

Gli occupanti o detentori dei locali ed aree tassabili, situati fuori dell'area di raccolta, sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini.

In tale ipotesi la tassa è dovuta:

- a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza stradale, calcolata dal confine della proprietà privata e il punto di raccolta più vicino, supera mt.500 e fino a mt. 1.000;
- b) in misura pari al 30% della tariffa per distanze superiori a mt. 1.000 -

Nel caso in cui il servizio, sebbene istituito ed attivato, non venga svolto o venga svolto in grave violazione di quanto stabilito nel capitolato d'appalto, ovvero nel Regolamento del Servizio (in merito alla distanza, capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta), la tassa è dovuta nella misura pari al 40% della tariffa. (Comma così modificato con deliberazione di C.C.n.38 del 27.12.2005).

Si configura grave violazione delle disposizioni regolamentari:

- a) il mancato rispetto del limite massimo di distanza dei contenitori di oltre il 25%;
- b) il mancato rispetto del limite minimo della capacità dei contenitori di oltre il 25%;
- c) il mancato rispetto della frequenza della raccolta, ove comporti l'impossibilità per gli utenti di usufruire dei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Tali circostanze devono essere portate a conoscenza, mediante diffida, all'Ufficio Tecnico ed al competente Servizio Tributario.

Ove, entro 30 giorni dalla diffida, non si provveda ad eliminare il disservizio, la tassa sarà applicata nella misura ridotta per il periodo decorrente dalla notifica della diffida alla data di eliminazione del disservizio.

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste negli artt. 3 e 9, è consentito il cumulo con quelle di cui al presente articolo nel limite massimo complessivo del 50% della tariffa ordinaria.

Art. 9

Tariffe per particolari condizioni di uso

La tariffa è ridotta nella misura sottoindicata nel caso di:

a) Abitazioni con unico occupante:

per i primi 30 mq.:
oltre i 30 mq.:

nessuna riduzione;
riduzione del 30%;

b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che la destinazione venga specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza e dell'abitazione principale e che venga dichiarato espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamenti del Comune:
riduzione del 20%

c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, a condizione che dette circostanze risultino da licenza o autorizzazione, rilasciata dai competenti Organi per l'esercizio dell'attività:

riduzione del 20%

d) Locali di proprietà e nella disponibilità esclusiva di nuclei familiari iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani iscritti all'estero):
riduzione del 30%

e) Agricoltori, purchè in possesso di partita IVA, occupanti la parte abitativa di costruzione rurale:

riduzione del 30%.

f) Per i locali e/o aree scoperte tassabili, nei quali vengono svolte attività economiche stagionali la tassa è dovuta per l'intero ma limitatamente al periodo di apertura risultante dal titolo autorizzativi o da un suo equipollente.

Per usufruire delle riduzioni di superficie e di tariffa previste dal presente articolo, il contribuente è tenuto a produrre apposita denuncia entro il 20 gennaio di ciascun anno, con effetto dall'anno successivo.

Il contribuente è tenuto, altresì, a denunciare entro il 20 gennaio, il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta, in mancanza, si provvederà al recupero della tassa corrispondente alla riduzione tariffaria concessa, con applicazione delle sanzioni previste per omessa denuncia di variazione



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Art.10
Denunce

I soggetti passivi al tributo sono tenuti a presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili, siti nel territorio del Comune. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità siano rimaste immutate, in caso contrario, l'utente è tenuto a denunciare, entro il medesimo termine, ogni variazione che comporti un maggior ammontare della tassa.

Tale denuncia ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo alla variazione.

La denuncia di variazione, che comporti un minore ammontare della tassa, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata prodotta.

Le denunce originarie o di variazione, redatte sugli appositi modelli predisposti e messi a disposizione degli utenti, devono contenere i seguenti dati:

1) Locali e aree di cui alla categoria 1

- a)** Codice fiscale;
- b)** Dati anagrafici del dichiarante e delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale, o che dimorano nell'immobile a disposizione;
- c)** Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree con riferimento alle superfici costituenti pertinenza dell'abitazione principale (cantinole, box auto etc),
- d)** Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

2) locali ed aree di cui alle altre categorie

- a)** Codice fiscale/partita IVA;
- b)** Denominazione, scopo sociale o istituzionale dell'Ente, Istituto, Associazione, Società ed altre Organizzazioni, nonché della loro sede principale legale o effettiva, dati anagrafici e fiscali delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione e relativa residenza;
- c)** Codice ISTAT dell'attività;
- d)** Ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e)** Data di inizio dell'occupazione o detenzione.

La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale direttamente al Servizio Tributario competente, che ne rilascerà ricevuta, ovvero spedita a mezzo raccomandata postale al predetto Servizio. In tale caso si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Al fine di ottenere la riduzione per unico occupante, alla denuncia originaria o di variazione di utenza domestica, deve essere sempre allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che nell'unità immobiliare non risultino altri conviventi/coabitanti.

La variazione di residenza anagrafica non produce automaticamente cessazione dell'obbligazione tributaria riferita al precedente indirizzo se non accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 7.

Alla denuncia originaria o di variazione di utenza non domestica deve essere allegata la planimetria controfirmata e attestata da un professionista abilitato, che riproduca in scala i locali e le aree scoperte con relative misure. Deve essere altresì allegata visura della Camera di Commercio, Industria e Artigianato. In mancanza di detta visura si provvederà d'ufficio ad individuare la categoria più attinente all'attività svolta.



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Art.11

Tassa giornaliera di smaltimento

E' istituita, ai sensi dell'art.77 del D.Lgs. 507/93, così come modificato dall'art.3 - comma 68 - lett. g) - della L. n°549 del 28/12/1995, apposita tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati, prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

E' temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti) maggiorata del 50% -

L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione giornaliera di spazi ed aree pubbliche **prima** del rilascio dell'atto concessorio, con il modulo di versamento di cui all'art. 50 del medesimo D.Lgs., o, in mancanza di autorizzazione, mediante versamento diretto, senza compilazione del suddetto modulo.

In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili. -

Art.12

Verifiche e controlli

L'obbligo della denuncia non esclude l'accertamento d'ufficio, che può essere eseguito in ogni tempo. A tal fine, il Comune può:

- a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte;
- b) invitare il contribuente a rispondere a questionari relativi a dati e notizie specifici;
- c) utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altri tributi;
- d) richiedere agli uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti;
- e) richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art.73 del D.Lgs. 507/93, all'amm/re del condominio, di cui all'art.1117 cod.civ., ed al soggetto responsabile del pagamento, di cui all'art.63 del citato D.Lgs., la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali od aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato;
- f) richiedere, ai sensi dell'art.73 del D.Lgs. 507/93, l'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prevista dall'art.70 di detto decreto.

Ove il contribuente non fornisca, nei termini assegnati, riscontro alle richieste di cui alle lett. a) e b), gli agenti di Polizia Municipale o i dipendenti degli Uffici comunali, all'uopo autorizzati dal Sindaco, dall'assessore competente, ovvero dal Dirigente dell'Area finanziaria, possono accedere agli immobili al solo fine di rilevarne la destinazione e la misura delle superfici.

In caso di mancata collaborazione o di impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può effettuarsi in via presuntiva ai sensi dell'art.2729 C.C.

Al fine di scoraggiare l'evasione è fatto obbligo agli uffici comunali di comunicare trimestralmente secondo modalità concordate, all'ufficio tributi le seguenti notizie:



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

- a) ufficio anagrafe:
 - i nominativi degli immigrati, emigrati e deceduti;
 - la formazione di nuovi nuclei familiari;
- b) ufficio tecnico:
 - elenco dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati;
- c) ufficio attività produttive:
 - elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale è prevista un'autorizzazione o licenza;
- d) ufficio polizia municipale:
 - elenco delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche permanenti e temporanee.

Oltre alle notizie di cui sopra, tutti gli uffici comunali sono comunque tenuti a comunicare ogni altra informazione utile per l'applicazione della tassa.

Per le licenze e autorizzazioni temporanee concesse per periodi inferiori a sei mesi e non ricorrenti nel corso dell'anno il pagamento della tassa giornaliera di smaltimento è condizione per il rilascio delle autorizzazioni medesime.

Art. 13
Accertamento

In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio tributi comunale provvede a emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia e a quello precedente, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, nei termini previsti dalla legislazione vigente.

In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa deliberazione, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggiore somma dovuta distintamente per tributo, addizionali e accessori, soprattassa e altre penalità.

Gli avvisi, inoltre, devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso e il relativo termine di decadenza.

Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione.

Art. 14
Riscossione

Oltre a quanto previsto dall'art. 72 del D. Lgs. n. 507/1993 il Comune può avvalersi della possibilità di procedere alla riscossione diretta del tributo e addizionale, degli accessori e delle sanzioni, anche convenzionandosi con altri Enti o privati per la raccolta e la gestione dei dati.

Art. 15
Sanzioni e interessi

Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 76 del D.Lgs n.507/93, così come modificato dal D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 473, e successive modificazioni.



COMUNE DI VAGLIO BASILICATA
PROVINCIA DI POTENZA

Art. 16

Rimborsi

Per i rimborsi trova applicazione l'art. 75 del D. Lgs. 507/1993.

Art. 17

Responsabile

La Giunta comunale designa un responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto responsabile sottoscrive le richieste, agli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il nominativo del responsabile è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

Art. 18

Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 19

Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D. Lg. n. 507/1993 e successive modificazioni.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera consiliare e con effetti dal primo gennaio 2005 ai sensi e per gli effetti dell'art.53 comma 16 della legge 23.12.2000 n.388, come sostituito dall'art.27 comma 8 della legge 448/2001.

Art. 21

Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento sono fatte salve le denunce e le variazioni effettuate dai contribuenti entro il 20.01.2005 ai sensi della previgente normativa regolamentare e nei limiti dei dati in essa contenuti.